Autorità di Regolazione dei Trasporti

Delibera n. 206/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da FS Sud Est S.r.l.

L'Autorità, nella sua riunione del 3 novembre 2026

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede "*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie*";

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale "[*l*]*e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto*";
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale "[*p*]*er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto*";
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale "[*i*] *gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le*

disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[*i*]*l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione*";
- l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, *"in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti"*;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante "*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*", che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*";

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018, recante: "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, recante: "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie";*

VISTA la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante: "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *"Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 51/2024 del 18 aprile 2024, recante "*Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 165/2025 del 24 ottobre 2025, recante: "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.*";

VISTA la nota del 4 settembre 2020 (prot. ART 12577/2020) con cui Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha comunicato l'avvenuto compimento e perfezionamento del percorso di affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI), individuato quale organismo di allocazione della capacità, delle funzioni essenziali di cui all'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015, e di aver, quindi, provveduto a stipulare il pertinente Accordo con RFI, il cui schema è stato approvato dalla Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 1252 del 4 agosto 2020;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1069 del 25 luglio 2022, avente ad oggetto "*Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e le società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'affidamento a quest'ultima delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3 co. 1 lettera b-septies) del D.Lgs. n. 112 del 15.07.2015*", con la quale è stata data attuazione alla stipula del II Accordo, che ha previsto il nuovo affidamento a RFI dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali sino al venir meno dell'efficacia dell'Atto di Concessione;

VISTA la nota del 2 aprile 2025, prot. ART 31583/2025, con cui il Gestore ha informato l'Autorità circa la situazione di crisi aziendale in cui versava la gestione, fornendo un quadro delle attività, in corso e future - che prevedevano anche le determinazioni del Tribunale di Bari – volte a risolvere, previa definizione di accordi di ristrutturazione, la suddetta situazione, rappresentando, altresì, l'impossibilità di formulare, nel corso del 2025, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030, stanti la non rappresentatività del 2024 quale anno atto a costituire Anno base, nonché le incertezze sulle tempistiche previste per l'approvazione del bilancio riferito alla suddetta annualità;

VISTA la nota del 5 maggio 2026, prot. ART 31252/2026, con la quale FS Sud Est S.r.l. (nel seguito: FS-SE) ha comunicato che, in esecuzione del Piano di Ristrutturazione e degli Accordi di Ristrutturazione ex art. 57 CCII stipulati da Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con i propri creditori - omologati dal Tribunale di Bari con provvedimento emesso il 1° agosto 2025 -, in data 30 gennaio 2026 è stata costituita la Società FS Sud Est S.r.l, a seguito di sottoscrizione dell'Atto di conferimento e dell'Atto di cessione delle quote e conseguente subentro nel ruolo di gestore della rete da parte di FS-SE;

VISTA la nota del 19 giugno 2026, prot. ART 41878/2026, con la quale, in riscontro ad una nota di richiesta di chiarimenti dei competenti uffici dell'Autorità (prot. ART 35987/2026, del 21 maggio 2026), FS-SE, ha, *inter alia*, comunicato che RFI continuerà a svolgere, quale soggetto terzo, i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali ai sensi dell'art. 11, comma 11, del d.lgs.112/2015;

VISTA la medesima nota del 19 giugno 2026, prot. ART 41878/2026, con la quale, il gestore, limitatamente al perimetro applicativo della Delibera ART n. 95/2023, ha evidenziato come la predisposizione della contabilità regolatoria riferita all'esercizio contabile 2025 possa risultare non rappresentativa delle ordinarie caratteristiche della gestione societaria e quindi tale anno non sia idoneo a costituire l'anno base per la formulazione della proposta tariffaria riferita al periodo 2027-2031, proponendo:
1. La sospensione degli obblighi volti alla presentazione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio, conseguenti all'individuazione dell'anno base;
2. l'inserimento nel PIR 2028 delle tariffe RFI da questa indicate nel rispettivo PIR 2027, maggiorate del tasso inflattivo per l'orario di servizio di riferimento;

VISTA la nota del 6 luglio 2026, prot. ART 46531/2026, con la quale gli uffici dell'Autorità hanno assentito alla implementazione delle sopra elencate proposte formulate dal gestore;

VISTA la nota del 28 settembre 2026, prot. ART 74553/2026, con cui il gestore ha trasmesso, oltre all'aggiornamento del PIR 2027, la bozza finale del PIR 2028 e i relativi allegati, comunicando che nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento sono state formulate limitate osservazioni da parte degli *stakeholders,* tutte recepite dal gestore medesimo, come già reso noto con comunicazione del 10 settembre 2026, prot. ART 66352/2026;

CONSIDERATO che l'Autorità, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (nel seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

RILEVATA la necessità, al fine di assicurare continuità ai regimi tariffari per l'accesso all'infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, di prevedere che i canoni e le tariffe da applicarsi all'orario di servizio a cui il PIR 2028 si riferisce siano determinati a partire da quelli in vigore per l'orario di servizio 2026-2027, incrementati in considerazione del tasso di inflazione programmata per il 2027, come disponibile alla data di emanazione della presente delibera, così come assentito con la citata nota prot. 46531/2026;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione di cui al citato prot. ART 74553/2026 sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni per il Gestore, riguardanti in particolare:

- i contenuti in materia di canoni e tariffe rispettivamente per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e la fornitura dei servizi non rientranti nel cosiddetto "pacchetto minimo di accesso" eserciti dal gestore;
- gli obblighi del gestore in materia di organizzazione combinata dei servizi di assistenza richiesti da passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta;
- gli obblighi del gestore di mettere a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in tempo reale, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati o detenuti nell'ambito delle proprie competenze;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028, trasmessa dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale FS Sud Est S.r.l. con nota del 28 settembre 2026, prot. ART 74553/2026;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da FS Sud Est S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2028, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2026-2027;
3. la presente delibera è comunicata a FS Sud Est S.r.l. ed a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 3 novembre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)